



Provincia Autonoma di Trento

DIPARTIMENTO	PER LE ATTIVITÀ TERZIARIE	A TUTTI I SINDACI
SERVIZIO	IMPIANTI A FUNE	<u>LORO SEDI</u>

TRENTO. 29 MAG 1992

PROT. N. 1386 C-50

OGGETTO: Impianti a fune in servizio privato

CIRCOLARE N. 2/92

Con la presente si invitano i Sigg. Sindaci, che a tutt'oggi non hanno risposto alla nota dd. 14 ottobre 1991, prot. n. 2671, a voler comunicare quanto prima allo scrivente Servizio i dati richiesti nella citata lettera; al fine di completare l'elenco degli impianti a fune in servizio privato esistenti nel territorio provinciale.

Con l'occasione si ritiene di dover chiarire taluni aspetti, riguardanti la materia in oggetto, che, da una valutazione delle segnalazioni finora pervenuteci, risultano poco conosciuti.

Siamo pertanto a precisare quanto segue:

- gli impianti in servizio privato sono quelli che vengono utilizzati unicamente dal proprietario e dai suoi congiunti o dipendenti. Alcuni esempi di impianti a fune in servizio privato sono le teleferiche ed i semplici fili (palorci) adibiti al trasporto di legname, le teleferiche per il trasporto di generi di prima necessità nei rifugi, le funivie per il trasferimento del personale addetto alle dighe degli impianti idroelettrici. Non sono in servizio privato le funivie, seggiovie, telecabine e sciovie adibite al trasporto, per conto terzi, di sciatori, pedoni e/o cose;



- ciò premesso, la normativa attualmente in vigore (L. 13 giugno 1907, n. 403 e R.D. 25 agosto 1908, n. 829) impone che l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio di un impianto a fune in servizio privato sia concessa:
 - dal Sindaco del Comune in cui insiste l'impianto; oppure:
 - dal Presidente della Giunta Provinciale, se l'impianto interessa il territorio di due o più Comuni;
- tale autorizzazione viene concessa dalle sopraccitate autorità, previo benessere tecnico sul progetto dell'impianto, rilasciato dal competente Servizio tecnico della Provincia (nella fattispecie il Servizio Impianti a Fune). Quest'ultima competenza consultiva, già richiamata nella nostra nota del 14 ottobre 1991, era in precedenza del Ministero dei Trasporti C.M.C.T. ed è stata attribuita alla Provincia dal D.P.R. 527 del 19 novembre 1987;
- pertanto, fino all'emanazione di una specifica legge provinciale che riorganizzi tutta la materia del settore privato dei trasporti a fune e preveda una eventuale sanatoria per gli impianti già esistenti ma non autorizzati, è necessario che la procedura autorizzatoria per l'installazione e l'esercizio di tali impianti sia conforme alla sopraccitata vigente normativa statale.

I funzionari dello scrivente Servizio - ing. Paolo Mazzucchi e dott. Silvio Dalmaso, tel. 895024 - sono a disposizione dei Sigg. Sindaci per ogni eventuale chiarimento in merito. (Copia della normativa in materia sarà inviata a tutti coloro che ne faranno richiesta).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
- dott. ing. Umberto Groff -

